

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

I N D I C E

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Soggetti passivi
- Art. 3 - Aree fabbricabili
- Art. 4 - Determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili
- Art. 5 - Qualifica di coltivatore diretto
- Art. 6 - Ulteriori condizioni riguardanti i terreni non fabbricabili
- Art. 7 - Fabbricati rurali
- Art. 8 - Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
- Art. 9 - Fabbricato parzialmente costruito
- Art. 10 - Immobili utilizzati da enti non commerciali
- Art. 11 - Abitazione principale
- Art. 12 - Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale
- Art. 13 - Pertinenze dell'abitazione
- Art. 14 - Determinazione reddito dominicale dei terreni
- Art. 15 - Aliquote
- Art. 16 - Dichiarazione
- Art. 17 - Versamenti
- Art. 18 - Rimborsi in generale
- Art. 19 - Interessi per la riscossione e i rimborsi dell'imposta
- Art. 20 - Compensazione verticale
- Art. 21 - Riscossione coattiva
- Art. 22 - Pagamenti rateali
- Art. 23 - Attività controllo
- Art. 24 - Notifica avvisi di liquidazione e di accertamento
- Art. 25 - Accertamento con adesione
- Art. 26 - Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Bondeno, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2
Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente art.1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, concessione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Lo stesso assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

Art. 3
Area fabbricabile

1. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall'art. 2, - lettera b), del Decreto Legislativo n. 504/1992, è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale o altro analogo strumento previsto dalla

normativa in vigore, così come adottato dal Comune, indipendentemente dalla successiva e definitiva approvazione della Regione e/o dalla adozione di strumenti attuativi del medesimo.

2. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici. In tal caso farà fede, per la decorrenza dell'imposta, anche la data dei contratti delle utenze.

Art. 4

Determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti **nella tabella allegata al presente regolamento**.
2. Qualora il contribuente, abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori stabiliti nella tabella allegata, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
4. La tabella di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.

Art. 5

Qualifica di coltivatore diretto

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lett. b) e 9 del Decreto legislativo n.504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
2. Il pensionato, iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel comma 1.

Art. 6

Ulteriori condizioni riguardanti i terreni non fabbricabili

1. Ai soli fini di quanto disposto dall' articolo 2, comma 1, lett. B), riguardante i terreni considerati non fabbricabili, oltre a quelli posseduti da coltivatori diretti e di imprenditori

agricoli come individuati dall'art. 58 comma 2 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si considerano non edificabili i terreni posseduti e condotti da pensionati ex coltivatori diretti o imprenditori agricoli come individuati nell'articolo suddetto, i quali continuano a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della loro famiglia, con loro conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola.

2. In ogni caso il reddito ricavato dall'attività agricola deve essere non inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente, da tutti i componenti della famiglia
3. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Art. 7 Fabbricati rurali

3. Ai fini del riconoscimento della ruralità agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
2. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche: Immobili che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti e non rispondenti alle norme di sicurezza statica, impiantistica, alle norme di prevenzione incendi ed a quelle igienico sanitarie e ambientale, con conseguenti situazioni di pregiudizio della sicurezza e della salute dei cittadini.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atti ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
- e) edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria.

3. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, limitatamente a quegli immobili dove sono evidenti le precarie condizioni di staticità e conseguente stato di pericolosità;
- b) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con l'ausilio dei competenti organi tecnici statali e/o regionali per tutti gli altri immobili che evidenziano, invece, carenze, con conseguenti situazioni di pericolo, sotto il profilo della sicurezza impiantistica, delle norme di prevenzione incendi e di quelle igienico sanitarie e ambientali;
- c) mediante perizia dell'Ufficio Tecnico Comunale, con la collaborazione di liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, per accertare la conformità, ed il conseguente stato di pericolosità, degli impianti alla disciplina vigente in materia;
- d) dal contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15.

3. Le spese per gli accertamenti di cui alle precedenti lettere a), b), e c) saranno poste a carico del contribuente.

4. Il Comune si riserva di accertare a campione, la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, in conformità delle procedure previste alle precedenti lettere a), b) e c).

5. I metodi di scelta del campione, per le verifiche di cui al comma precedente, sono definiti dalla Giunta Municipale.

6. Il contribuente che dichiarerà il falso incorrerà nelle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci, e a suo carico sarà emesso avviso di accertamento con applicazione delle sanzioni e recupero dell'imposta. Inoltre in caso di falsa dichiarazione saranno poste a carico del contribuente le spese sostenute per la verifica effettuata.

7. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Art. 9

Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento, ovvero dalla data in cui le stesse sono divenute atte all'uso sono state di fatto comunque utilizzate. Conseguentemente, ai fini impositivi, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, è ridotta in base al rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 10

Immobili utilizzati da enti non commerciali

1. Sono considerati esenti:
 - a) **I fabbricati posseduti** a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ed in qualità di locatario finanziario, **ed utilizzati** dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1 lett. c) del T.U. delle imposte sui redditi approvato con DPR 917/86 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche ricettive culturali ricreative e sportive nonché delle attività di cui all'art. 16 lett. a) della L. 222/85 (non è necessaria l'identità tra il possessore e l'utilizzatore purchè entrambi appartenenti ai soggetti sopra detti);
 - b) I fabbricati da chiunque **posseduti** a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, ed **utilizzati** da ONLUS, sulla base di regolare contratto di comodato gratuito di durata almeno decennale, per lo svolgimento esclusivo di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria ed istruzione previste dall'art. 10 comma 1 lett. a) punti 1, 2 e 4 del D. Lgs. N. 460/97 Sez. II.;
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Art. 11

Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica.

Art. 12

Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. Sono equiparate all'abitazione principale per quanto concerne l'esenzione di cui al D.L. 27 maggio 2008 n. 93 convertito in Legge n. 126 del 24 luglio 2008;
 - a) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;

- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- c) gli alloggi regolarmente assegnati in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
- d) le unità immobiliari del coniuge separato/divorziato non assegnatario della ex casa coniugale, a condizione che questi non sia titolare di altro alloggio destinato ad abitazione principale nel Comune di BONDENO;
- e) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.

Art. 13 **Pertinenze dell'abitazione**

1. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C7, destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).
2. Le agevolazioni per l'abitazione principale si estendono alle unità immobiliari di pertinenza, anche se distintamente iscritte in catasto indipendentemente dal loro numero. L'estensione opera a condizione che il proprietario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora (o titolare di diritto reale di godimento, o il locatario finanziario) sia proprietario della pertinenza e che questa sia esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel decreto istitutivo dell'ICI.

Art. 14 **Determinazione reddito dominicale dei terreni**

1. Ai fini della determinazione del reddito dominicale dei terreni se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti possono determinare il reddito dominicale applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa.
2. Nel caso in cui le variazioni di coltura comportino un aumento del reddito la suddetta determinazione decorre dal periodo di imposta successivo a quello in cui esse si sono verificate.
3. Nel caso in cui le variazioni di coltura comportino una diminuzione del reddito la suddetta determinazione decorre dal periodo di imposta in cui si sono verificate se la denuncia della variazione all'UTE è avvenuta entro i termini di legge, ovvero dal periodo di imposta in cui la stessa è stata presentata se la denuncia è avvenuta dopo il detto termine.
4. La nuova determinazione del reddito dominicale del terreno dovrà essere dichiarata sull'apposito modello Ministeriale previsto per la presentazione della dichiarazione

dell'imposta comunale sugli immobili entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le determinazioni sono state applicate.

Art. 15 Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote e le detrazioni d'imposta
2. Il Consiglio Comunale può deliberare aliquote inferiori alla aliquota minima del 4 per mille prevista dalla legge per particolari necessità ed in considerazione della situazione sociale, economica, produttiva e culturale del territorio comunale.

Art. 16 Dichiarazione

1 - La dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

Le fattispecie più significative sono le seguenti :

- l'immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
- il fabbricato ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;
- il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
- il terreno agricolo ha acquisito o la perso il diritto alla detrazione di cui all'art. 9 del D. Lgs. 504/92;
- l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
- l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria.
- l'immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un'area fabbricabile.
- l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
- l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio.
- l'immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

- per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
- l'immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio;
- l'immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (DOC-FA);
- è intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto;
- è intervenuta, relativamente all'immobile, un'estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
- l'immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- l'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà).
- l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma. Nel caso in cui venga costituito il condominio, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;
- si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio l'usufrutto legale dei genitori).
- l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria;
- l'immobile è stato oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Art. 17 Versamenti

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Per la determinazione dei mesi di possesso si computa per intero il mese quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, o comunque per la maggior parte del mese. Nel caso il periodo di possesso si equivalga, l'imposta dovrà comunque essere pagata da una delle parti.
3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.
4. I versamenti devono essere effettuati direttamente alla Tesoreria Comunale od altri Istituti di credito convenzionati o presso qualsiasi ufficio postale, utilizzando appositi bollettini ICI intestati al "Comune Bondeno ICI Servizio Tesoreria" c/c postale n. 61604294, ovvero utilizzando il **modello F24**.
5. E' ammesso l'utilizzo di sistemi alternativi (pagamenti telematici, ecc) purché promossi ed approvati dal Comune.

6. L'imposta non è dovuta quando, sia nel caso di versamento spontaneo che di ravvedimento operoso, l'ammontare complessivo è inferiore o pari ad euro 2.
7. Tutti i versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. Con riferimento all'attività istruttoria e di accertamento dell'imposta effettuata dall'Ufficio Tributi, non si fa luogo ad azioni di recupero quando l'importo dovuto dal contribuente, comprensivo di sanzioni ed interessi, risulta non superiore ad euro 12,00. Il predetto limite, è fissato in euro 6,00 per i contribuenti che presentano una differenza per più anni.
9. I versamenti effettuati a favore di altro Comune territorialmente incompetente, e/o di altro soggetto riscuotitore, diverso da quello affidatario del servizio di riscossione, e/o dallo stesso erroneamente accreditati ad altro Ente, sono considerati validi e non sanzionabili purchè effettuati nel rispetto delle scadenze di legge e/o regolamento.

Art. 18 **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dall'eseguito versamento e/o da quello in cui è stato accertato il diritto della restituzione. Detto termine non vale per i rapporti prescritti al 01.01.2007.
2. L'istanza di rimborso, redatta in carta semplice e intestata all'ufficio tributi del Comune di BOndeno, deve essere presentata e/o inoltrata anche a mezzo posta, all'ufficio intestatario e deve riportare:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) le motivazioni poste a fondamento dell'istanza;
 - c) l'indicazione degli anni oggetto dell'istanza di rimborso.
 - d) copia della quietanza di versamento relativi all'anno di imposta al quale è riferita l'istanza di rimborso;
 - e) fotocopia di ogni documentazione ritenuta utile a fondamento dell'istanza (copia versamenti, certificazioni, atti di compravendita o notarili, ecc.);
 - f) la quantificazione dell'imposta di cui si è a richiedere il rimborso.
7. Non ha diritto al rimborso il contitolare che ha eseguito il versamento cumulativo per conto di tutti gli altri contitolari.
8. L'ufficio competente provvede ad effettuare il rimborso entro 180 gg. dal ricevimento dell'istanza, fatto salvo eventuali interruzioni e/o sospensioni correlate a richieste di chiarimenti e/o documentazione integrativa necessarie per la completa istruzione della pratica oggetto del rimborso.
9. Nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente versato una somma non dovuta perché di competenza di altro Comune, l'Ufficio provvederà, su istanza del contribuente, a riversarla all'Ente di competenza, maggiorata degli interessi nella misura stabilita dall'art. .
10. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino ad euro 12,00.

Art. 19

Interessi per la riscossione ed i rimborsi dell'imposta

1. La misura annua degli interessi è determinata dal tasso di interesse legale; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 20

Compensazione verticale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro il termine di scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'indicazione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta.
2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo.

Art. 21

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 4 dell'articolo 10, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso, sono rimosse, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.
2. La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva del tributo e degli interessi moratori ma delle sole sanzioni, le quali, invece, sono rimosse con le gradualità imposte dall'articolo 68 del D.Lgs.n. 546/92.

Art. 22

Pagamenti rateali

1. Le somme dovute a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio possono essere pagate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano euro 51.645,00.

2. Per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del DPR 26/10/72 n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di scadenza dell'avviso.
3. Entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve fare pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
4. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata.
5. In caso di pagamento rateale a seguito di accertamento in rettifica o d'ufficio si applica la riduzione della sanzione ad $\frac{1}{4}$ se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento impegnandosi a pagare la prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso.

Art. 23

Attività di controllo

1. La Giunta Municipale con proprio atto determina i criteri per attribuire compensi incentivanti all'ufficio tributi ed agli uffici collaboranti nell'attività di accertamento dell'evasione d'imposta.
2. Il Dirigente del Settore Finanziario, individua il personale coinvolto nelle attività di accertamento e determina il compenso ad esso spettante.

Art. 24

Notifica avvisi di liquidazione e di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio, di norma, sono notificati al contribuente a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese della raccomandata sono a carico del contribuente e vengono addebitate nell'avviso.

Art. 25

Accertamento con adesione

1. E' introdotto l'istituto di accertamento con adesione disciplinato dalle norme contenute nel D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento, entra in vigore dall' 1 gennaio 2009.

